



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 gennaio 2009 (28.01)
(OR. en)**

5192/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0033 (COD)**

**CODEC 19
COMPET 13
ENV 15
CHIMIE 4
MI 6
ENT 2**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 12-15 gennaio 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Carl SCHLYTER (VERTS/ALE - SE) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione contenente 16 emendamenti (emendamenti 1-16) alla proposta di decisione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici PPE-DE, PSE, ALDE, VERTS/ALE e GUE/NGL hanno presentato un ulteriore emendamento di compromesso (emendamento 17). Questo emendamento di compromesso, considerato isolatamente, corrisponde all'accordo raggiunto nel corso dei suddetti contatti informali.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 14 gennaio 2009 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso alla proposta di decisione. Non sono stati presentati altri emendamenti.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 4.2.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (diclorometano) (COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0080),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 22 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0068/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0341/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 gennaio 2009 in vista dell'adozione della decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda restrizioni dell'immissione sul mercato e dell'uso di sostanze e preparati pericolosi (diclorometano)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

¹ GU C ||
² GU C ||

³ *Posizione del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009.*

- (1) I rischi per la salute umana posti dalla presenza di diclorometano (DCM) negli svernicianti sono stati valutati in vari studi¹, che sono giunti alla conclusione che sono necessarie nell'*Unione europea* misure dirette a ridurre tali rischi nell'ambito delle applicazioni industriali, professionali e domestiche del DCM. I risultati di questi studi sono stati valutati dal comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (poi comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali) della Commissione, che ha confermato che l'esposizione alle emanazioni di DCM provenienti dagli svernicianti comporta rischi per la salute umana².
- (2) Per assicurare un livello elevato di tutela della salute per tutte le categorie di impieghi (industriali, professionali e domestici), è necessario limitare l'immissione sul mercato e l'uso di svernicianti a base di DCM.
- (3) Gli svernicianti a base di DCM sono utilizzati dai consumatori per rimuovere strati di pitture, vernici e lacche in ambienti interni ed esterni. L'uso domestico del DCM in condizioni di sicurezza non può essere garantito da misure di formazione e di sorveglianza. La sola misura efficace che consente di eliminare i rischi per i consumatori ***derivanti da svernicianti a base di DCM*** è quindi il divieto dell'immissione sul mercato, ***della vendita*** e dell'uso di svernicianti a base di DCM.
- (4) Affinché la graduale messa fuori uso nella catena di produzione degli svernicianti contenenti DCM possa avvenire in modo proporzionato, occorre fissare date diverse per il divieto della prima immissione sul mercato e della vendita agli utilizzatori domestici e professionali.
- (5) Poiché è possibile che i consumatori, nonostante il divieto, si procurino svernicianti a base di DCM per mezzo della catena di distribuzione destinata agli utilizzatori professionali e industriali, è opportuno che sul prodotto figuri un'avvertenza.
- (6) Gli infortuni mortali registratisi in Europa nel corso degli ultimi 18 anni in occasione di impieghi industriali e professionali sono principalmente imputabili ad un'aerazione insufficiente, all'inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, all'uso di vasche di sverniciatura inadatte e ***alla sovraesposizione*** al DCM. Sono quindi necessarie restrizioni per controllare e ridurre i rischi che comportano gli usi professionali ed industriali.

¹ Methylene chloride: Advantages and *drawbacks* of possible market restrictions in the EU, TNO-STB Study, novembre 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, relazione finale del gruppo di esperti ETVAREAD, aprile 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint strippers, RPA study, aprile 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm.

² Parere del comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali sulla relazione finale del gruppo di esperti Etvaread del 1o aprile 2004 intitolato "Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from pain strippers containing dichloromethane", adottato dal CSRSA nella 4a riunione plenaria del 18 marzo 2005, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scher/scher_opinions_en.htm

- (7) Agli utilizzatori professionali si applicano in generale le norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori. Tuttavia, in molti casi le attività professionali sono esercitate presso i clienti, che non sempre adottano le misure idonee per gestire, controllare e ridurre i rischi per la salute. Inoltre, le norme *comunitarie* per la protezione dei lavoratori non si applicano ai lavoratori autonomi, che dovrebbero seguire un'adeguata formazione prima di effettuare operazioni di sverniciatura per mezzo di prodotti a base di DCM.
- (8) È quindi necessario vietare l'immissione sul mercato di svernicianti a base di DCM e il loro uso da parte di operatori professionali, per proteggere la salute di questi ultimi e ridurre il numero di infortuni, anche mortali. Nondimeno, nei casi in cui la sostituzione del DCM sia considerata particolarmente difficile o inopportuna, gli Stati membri devono poterne consentire l'uso sul loro territorio da parte di *operatori professionali approvati*. Gli Stati membri sarebbero responsabili del rilascio e del controllo di *tale deroga, subordinata* all'assolvimento di una specifica formazione. *Tuttavia, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovrebbero di preferenza evitare l'uso del DCM sostituendolo con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenti rischi nulli o inferiori per la salute e la sicurezza del lavoratore.*
- (9) Il numero degli infortuni mortali e non mortali registratisi nell'ambito di attività industriali è indicativo di *un adempimento* carente della normativa concernente il luogo di lavoro *per i lavoratori che utilizzano DCM*. L'esposizione al DCM rimane elevata e occorrono ulteriori misure per ridurre i rischi cui sono esposti i lavoratori negli impianti industriali. Sono necessarie misure preventive *al fine di ridurre al minimo l'esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale*, come una aerazione *efficace* del luogo di lavoro, *misure per ridurre al minimo l'evaporazione di DCM dalle vasche di sverniciatura, misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del DCM nelle vasche di sverniciatura*, dispositivi di protezione individuale appropriati e *informazioni e formazione adeguate*.
- (10) I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale¹.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/769/CEE.

¹ GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18.

- (12) La presente decisione lascia impregiudicata la normativa comunitaria che fissa le prescrizioni minime in materia di tutela dei lavoratori, come la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro¹ e le direttive particolari basate sulla medesima, tra le quali, in particolare, la direttiva 2004/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata)² e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)³,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

¹ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. ||

² GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

³ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto xx seguente:

<p>"(xx) Diclorometano CAS: 75-09-2 N. EINECS: 200-838-9</p>	<p>1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione pari o superiore allo 0,1%, in massa:</p> <p>(a) non sono immessi per la prima volta sul mercato ■ per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali* dopo [<i>Diciotto mesi</i> dopo l'entrata in vigore della decisione].</p> <p>(b) <i>non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo [Trenta mesi dopo l'entrata in vigore della decisione].</i></p> <p>(c) <i>non sono utilizzati da operatori professionali dopo [Trentasei mesi dopo l'entrata in vigore della decisione].</i></p> <hr/> <p>* <i>Ai fini del presente punto, per "operatore professionale" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale.</i></p>
--	--

	<p>2. In deroga al punto 1), gli Stati membri possono autorizzare <i>sul proprio territorio e per determinate attività l'impiego da parte di operatori professionali aventi una preparazione specifica</i> di svernicianti contenenti diclorometano <i>e possono autorizzare l'immissione sul mercato di tali svernicianti per la vendita a detti operatori professionali</i> ■ .</p> <p><i>Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga definiscono disposizioni adeguate per la protezione della salute e della sicurezza degli operatori professionali che utilizzano svernicianti contenenti diclorometano e ne informano la Commissione.</i></p> <p><i>Tali disposizioni prescrivono tra l'altro che un operatore professionale sia in possesso di un certificato accettato dallo Stato membro in cui opera, o fornisca altre prove documentali a tal fine, oppure sia approvato dallo Stato membro in questione, in modo da dimostrare la sua preparazione e competenza specifiche ad utilizzare in condizioni di sicurezza svernicianti contenenti diclorometano.</i></p> <p><i>La Commissione stila un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi della deroga di cui al presente punto e lo rendono pubblico su internet.</i></p>
--	--

	<p>3. <i>Un operatore professionale che beneficia della deroga di cui al punto 2) opera soltanto negli Stati membri che hanno fatto ricorso a tale deroga.</i></p> <p>La formazione <i>di cui al punto 2)</i> comprende <i>almeno</i> gli aspetti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) consapevolezza, valutazione e gestione dei rischi per la salute, <i>comprese informazioni su sostituti esistenti o processi che, nelle loro condizioni di utilizzazione, sono meno pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori,</i> (b) uso di un'aerazione adeguata, (c) uso di dispositivi di protezione individuale adeguati*. <p><i>I datori di lavoro e i lavoratori autonomi sostituiscono di preferenza il diclorometano con un agente o processo chimico che, nelle sue condizioni di utilizzazione, presenta rischi nulli o inferiori per la sicurezza e la salute del lavoratore.</i></p> <p><i>L'operatore professionale applica tutte le misure di sicurezza pertinenti, compreso l'uso di dispositivi di protezione individuale.</i></p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>* <i>I dispositivi di protezione individuale devono essere conformi alle prescrizioni della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.</i></p>
--	--

	<p>4. <i>Fatte salve altre norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori</i>, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione pari o superiore allo 0,1%, in massa, possono essere utilizzati in impianti industriali* soltanto se sono soddisfatte <i>almeno</i> le condizioni seguenti:</p> <p>(a) <i>presenza di efficace aerazione in tutte le zone di lavorazione, in particolare quelle per il trattamento a umido e l'essiccazione degli articoli sverniciati: aerazione locale per estrazione presso le vasche di sverniciatura, integrata da aerazione forzata in tali zone, al fine di ridurre al minimo l'esposizione e di ottemperare, ove tecnicamente possibile, ai pertinenti limiti di esposizione professionale,</i></p> <p>(b) <i>messa in atto di misure volte a ridurre al minimo l'evaporazione dalle vasche di sverniciatura, comprendenti: coperchi per coprire le vasche di sverniciatura eccetto durante il carico e lo scarico; dispositivi adeguati di carico e scarico per le vasche di sverniciatura; e vasche di sverniciatura con acqua o acqua salata per rimuovere l'eccesso di solvente dopo lo scarico</i></p> <p>(c) <i>messa in atto di misure per la manipolazione in condizioni di sicurezza del diclorometano nelle vasche di sverniciatura, comprendenti: pompe e tubazioni per trasferire gli svernicianti nelle e dalle vasche di sverniciatura; e disposizioni adeguate per la pulitura delle vasche e la rimozione dei residui in condizioni di sicurezza,</i></p>
--	--

	<p>(d) <i>messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale**, comprendenti: guanti protettivi adeguati, occhiali di sicurezza e indumenti protettivi; e adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie qualora non possa essere altrimenti conseguita l'osservanza dei pertinenti limiti di esposizione professionale,</i></p> <p>(e) <i>messa a disposizione degli operatori di informazioni, istruzioni e formazione adeguate riguardo all'uso di tali dispositivi.</i></p> <hr/> <p>* <i>Ai fini del presente punto per "impianto industriale" si intende un impianto utilizzato per attività di sverniciatura.</i></p> <p>** <i>Tali dispositivi di protezione sono conformi alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE.</i></p>
	<p>5. <i>Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della legislazione comunitaria riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione pari o superiore allo 0,1%, in massa, recano dal [Trenta mesi dopo l'entrata in vigore della decisione] la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile:</i></p> <p><i>"Solo per usi industriali e l'utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell'Unione europea - verificare dove ne sia autorizzato l'uso"</i></p>